

N. R.G. 624/2023



**TRIBUNALE ORDINARIO di PISA**  
**SEZIONE CIVILE**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 624/2023 degli Affari Contenziosi Civili, II grado in materia di: “solo danni a cose”

**Vertente tra**

MONTANELLI SERGIO (C.F. MNTSRG48A04D815K), rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia Benvenuti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fucecchio (FI), via Landini Marchiani, n. 12, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado

- APPELLANTE PRINCIPALE

**Contro**

UNIPOL SAI ASS.NI SPA (P.I. 00818570012), in persona del suo procuratore ad negotia Dr. Ugo Lino Paulon, in proprio e quale rappresentate processuale della società NOBIS Assicurazioni S.p.a., rappresentata e difesa dall' [REDACTED] elettivamente domiciliata presso il suo studio sito [REDACTED] giusta delega in calce alla comparsa in appello

- APPELLATA

NOBIS ASSICURAZIONI S.P.A. (P.I. 02230970960)

[REDACTED] - APPELLATO CONTUMACE

[REDACTED] - APPELLATO CONTUMACE

e

DI GIANNI CARROZZERIA S.N.C. (P.I. 01779680501) in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Pelagotti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Pontedera (PI), Corso Matteotti, n. 13, giusta procura a margine dell'atto di citazione di primo grado

- APPELLANTE INCIDENTALE

**CONCLUSIONI**



**Appellante Montanelli Sergio:**

“Piaccia all’Ecc.mo Tribunale di Pisa, Giudice designando, alla luce dei dispiegati motivi di appello, ed in parziale riforma e/o annullamento della impugnata sentenza n. 178/2022, iscritta al n. 329/2021 R.G., emessa dal Giudice di Pace di San Miniato il 01/12/2022, depositata in Cancelleria il giorno 06/12/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione - IN VIA PRINCIPALE ed in accoglimento della eccezione preliminare, dichiarare l’inammissibilità della chiamata in causa del Sig. Montanelli Sergio per carenza di legittimazione passiva e/o comunque per difetto di titolarità del rapporto dal lato passivo, avendo quest’ultimo ceduto il credito relativo al risarcimento del danno relativo al sinistro stradale del 30/07/2020 alla parte attrice Di Gianni Carrozzeria S.r.l. come da scrittura privata in atti; - IN VIA SUBORDINATA DI MERITO, dichiarare per i motivi di cui in narrativa, l’infondatezza e/o illegittimità delle domande tutte avanzate da Unipolsai Assicurazioni S.p.A. nei confronti del Sig. Montanelli Sergio, il quale pertanto nulla deve alla convenuta.  
Con vittoria di spese ed onorari giudiziali di primo e di secondo grado”.

**Appellata UnipolSai Ass.ni s.p.a.:**

“Piaccia all’Ill.mo Giudice del Tribunale di Pisa In TESI: dichiarare l’appello inammissibile ex art 348 bis c.p.c- in quanto “non ha una ragionevole probabilità di essere accolto” con condanna dell’appellante alla refusione delle spese di lite;. IN IPOTESI Rigettare l’appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto con condanna alla refusione delle spese di lite. Rigettare altresì l’appello incidentale proposto dalla Carrozzeria Di Gianni in quanto infondato con vittoria di spese di lite.”

**Appellante Di Gianni Carrozzeria S.r.l.:**

“Piaccia all’Ecc.mo Tribunale di Pisa, alla luce dei dispiegati motivi di appello, in parziale riforma e/o annullamento della impugnata sentenza n. 178/2022, R.G. n. 329/21, emessa dal Giudice di Pace di San Miniato in data 01.12.2022, depositata in Cancelleria il giorno 06.12.2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

- confermare l’esclusiva responsabilità del signor [REDACTED] nelle sue qualità di proprietario e conducente del veicolo Fiat Panda targato [REDACTED] nella causazione del sinistro stradale di cui è processo e conseguentemente, in accoglimento del presente appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui omette di riconoscere la spesa di avvio della negoziazione assistita obbligatoria, condannando il convenuto in solido con la compagnia Nobis S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella sua qualità di garante per la RCA, ciascuno per i rispettivi titoli, al pagamento in favore della Carrozzeria Di Gianni S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Giovanni Di Gianni, in qualità di cessionaria del credito per danno a cose del signor Montanelli Sergio, ed a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali, della ulteriore somma di €. 288,50=, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;

- accogliere il gravame proposto dal Sig. Montanelli Sergio dichiarando l’inapplicabilità e/o inefficacia e/o nullità di clausole di rivalsa contenute nel contratto



*di Unipolsai Assicurazioni gestionaria del sinistro quale mandataria di Nobis, e dichiarare quindi quest'ultima tenuta a pagare in solido con il convenuto Fenucci Silverio, tutte le somme dovute a titolo di risarcimento dei danni derivanti dal sinistro stradale per cui è processo.*

*Il tutto sempre e comunque con espresso contenimento della domanda entro i limiti di competenza per valore del giudice adito."*

### **Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (art. 132 comma II n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

Con atto di citazione del 25.01.2023 Montanelli Sergio, quale proprietario del veicolo Opel Corsa tg. FA049ME danneggiato in conseguenza del sinistro stradale del 30.07.2020, ha interposto appello avverso la sentenza n. 173/2022, emessa dal Giudice di Pace di San Miniato in data 01.12.2022, con la quale è stato condannato a rilevare indenne Unipolsai per l'importo di € 847,00, chiedendone la riforma.

A sostegno del gravame, ha allegato:

- con il primo motivo di appello, che il Giudice di prime cure non si è pronunciato sull'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva sollevata da Montanelli Sergio, avendo lo stesso ceduto il credito risarcitorio derivante dal sinistro stradale a Di Gianni Carrozzeria S.r.l.; ha sostenuto, in particolare, che in presenza della cessione del credito, ogni domanda ed eccezione derivante dal sinistro deve essere rivolta al cessionario, e che Unipolsai Ass.ni s.p.a. ha gestito la vertenza non in forza del contratto, bensì in forza *della* legge, ex art. 149 D.Lgs. 209/2005;
- con il secondo motivo di appello, la violazione e/o falsa applicazione degli art. 144, comma 2, 149, comma 3, e art 148 comma 11 bis D.Lgs. 209/2005, in quanto in forma contraddittoria il GdP motiva da un lato assumendo, correttamente, che l'obbligazione risarcitoria gravante sull'assicurazione deriva dalla legge, e dall'altro tuttavia applica la disciplina contrattuale, richiamando il fatto di essere il danneggiato e non l'assicurato, come erroneamente indicato in sentenza;
- con terzo motivo di appello, che è comunque illegittima la rivalsa in relazione alla spesa per il noleggio della vettura sostituita non essendo, in primo grado, emersa alcuna circostanza idonea a dimostrare che UnipolSai Ass.ni s.p.a. abbia messo a disposizione gratuitamente un veicolo sostitutivo.

Si è costituita in giudizio UnipolSai Ass.ni S.p.a., in proprio e quale rappresentante processuale di NOBIS Ass.ni S.p.a., chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto. In particolare, ha precisato:

- che Montanelli Sergio rivolgendosi ad una carrozzeria non convenzionata, alla quale ha ceduto il credito, ha deliberatamente violato le norme contrattuali sottoscritte con la compagnia assicuratrice;



- che la clausola della polizza R.C.A., che prevede l'obbligo di riparazione presso le sole carrozzerie convenzionate e la decurtazione del 10% in caso di violazione, è valida, efficace e non vessatoria;
- che le carrozzerie convenzionate UnipolSai Ass.ni S.p.a. riconoscono l'auto di cortesia a titolo gratuito, circostanza mai contestata dalla controparte.

Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio Di Gianni Carrozzeria S.r.l., quale cessionaria del credito di Montanelli Sergio, ritenendo l'appello promosso da quest'ultimo fondato e meritevole di accoglimento.

Ha inoltre proposto appello incidentale, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ommesso di pronunciarsi sulla domanda di rimborso della spesa di € 288,50 per la negoziazione assistita obbligatoria formulata nell'atto introduttivo, fondata in quanto trattavasi di spesa utile e necessaria.

Non si è costituito in giudizio [REDACTED]

All'udienza del 19.12.2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

\*\*\*\*\*

Il secondo motivo di appello principale è trattato prioritariamente e consente di assorbire il primo e il terzo.

Censura con esso l'appellante la violazione e/o falsa applicazione degli art. 144, comma 2, 149, comma 3, e art 148 comma 11 *bis* D.Lgs. 209/2005, sul presupposto che la clausola contrattuale di decurtazione dell'indennizzo di cui alla polizza stipulata con la propria assicurazione, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, non possa essergli opposta dalla Unipolsai Ass.ni s.p.a., siccome evocata in giudizio – dal cessionario del credito risarcitorio – ai sensi del predetto coacervo normativo, e dunque *ex lege*, non ai sensi del vincolo negoziale.

La doglianza è fondata.

Premesso che, in tema di assicurazione contro i danni, la clausola che prevede una misura differenziata dell'indennizzo in funzione delle scelte dell'assicurato circa il soggetto incaricato della riparazione del bene danneggiato non è, di per sé, restrittiva della libertà negoziale con i terzi, né è produttiva di un significativo squilibrio ex artt. 1341 c.c. e 33, lett. t) Codice del Consumo, trattandosi di patto interno al negozio concluso tra le parti, con il quale l'aderente si obbliga a concludere affari solo con soggetti terzi predeterminati, e, al pari dello scoperto e della franchigia, delimita l'oggetto del contratto (cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez III n. 33402 del 19.12.2024), la stessa non può essere applicata nell'ipotesi in esame.

Come è stato evidenziato in giurisprudenza e dottrina, l'azione diretta di cui all'art. 149 del codice delle assicurazioni private non origina dal contratto assicurativo, ma dall'illecito, nel quale solo trova giustificazione. Conseguentemente, la posizione che il



danneggiato fa valere è quella di chi ha subito un illecito civile e non invece quella del contraente-consumatore. Ed invero, l'assicuratore è tenuto al pagamento del risarcimento al proprio assicurato non in forza delle condizioni generali della polizza contratta, bensì in quanto risarcisce il proprio assicurato dei danni che questi ha patito per il fatto illecito del terzo civile responsabile del sinistro stradale, agendo quale rappresentante ex lege dell'assicurazione del civile responsabile, dispiegando quindi una funzione risarcitoria di titolo aquiliano, e non indennitaria (tra le altre, Cass. 5928/2012; Trib. Torino, Sez. III, n. 3605/2017; Trib. Ivrea n. 224/2019).

L'inopponibilità delle clausole all'odierno appellante determina l'infondatezza della richiesta di manleva, a prescindere dalla duplice qualifica che Unipolsai Ass.ni s.p.a. chiarisce di rivestire, il risarcimento in questione essendo poi oggetto di regolazione dei rapporti tra le imprese assicuratrici.

Merita altresì l'accoglimento l'appello incidentale interposto da Di Gianni Carrozzeria s.r.l. La censura di omessa motivazione sul punto è corretta dal punto di vista formale, non evincendosi neppure implicitamente dal contenuto della sentenza le ragioni per le quali la posta di danno non è stata riconosciuta, e anche dal punto di vista sostanziale. Al riguardo, per comune indirizzo di giurisprudenza, le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali, nonché all'ulteriore valutazione di utilità ex ante, *avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio, e sulla base delle prove dedotte dal danneggiato, cui compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il relativo esborso*" (cfr. tra le altre, Cass. n. 16612/21 e Cass. n. 6422/17). È stato altresì sostenuto che la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, *non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il "vinculum iuris", nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare* (cfr. Cass. n. 4718/16). In applicazione dei riportati, condivisi, assetti di diritto vivente, nel caso in esame le spese richieste per la fase di negoziazione assistita spettano, tenuto conto che le stesse sono senz'altro utili – trattandosi di condizione di procedibilità *ratione materiae* – e documentate. In applicazione dei parametri ex D.M. 55/2014 come modificato e integrato, tenuto conto dell'attività espletata e del valore della controversia, è riconosciuto l'importo di € 170,00 compresi accessori, la notula proposta risultando eccessiva.

Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura dei 2/3 tra Montanelli e UnipolSai Ass.ni s.p.a. con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto della non comune fattispecie, mentre con riguardo a Di Gianni Carrozzeria s.r.l. sono liquidate, limitatamente all'appello, secondo soccombenza ai sensi del D.M. 55/2014 avuto riguardo ai parametri minimi, visti il valore residuo e la natura della controversia.



**P.Q.M.**

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così dispone:

- a) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 178/2022 emessa dal Giudice di Pace di San Miniato, rigetta la domanda di manleva proposta da UnipolSai Ass.ni s.p.a. nei confronti di Montanelli Sergio;
- b) condanna UnipolSai Ass.ni s.p.a. a rimborsare a Montanelli Sergio i 2/3 delle spese di lite, liquidate, per l'intero, in € 340,00 per compensi, oltre spese generali 15% c.p.a. e iva se dovuta per il giudizio di primo grado, e in € 480,00 per compensi, oltre spese generali 15% c.p.a. e iva se dovuta per l'appello, oltre al rimborso per intero delle anticipazioni;
- c) accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, condanna UnipolSai Ass.ni s.p.a. al pagamento in favore di Di Gianni Carrozzeria s.r.l., di ulteriori € 170,00 a titolo di risarcimento del danno;
- d) condanna UnipolSai Ass.ni s.p.a. a rimborsare a Di Gianni Carrozzeria s.r.l. le spese di lite del giudizio di appello, liquidate, in € 250,00 per compensi, oltre spese generali 15% c.p.a. e iva se dovuta.

Pisa, 8 aprile 2025.

Il Giudice  
dott. Luca Pruneti

**Nota**

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

